



Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini – primo stralcio

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

**Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024**

Bologna, settembre 2024

Il Commissario Delegato
Irene Priolo

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

HANNO CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO:

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1 | PREMESSA | 5 |
| 2 | DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI | 8 |
| 2.1 | DISPOSIZIONI GENERALI | 8 |
| 2.2 | DISPOSIZIONI SUL CUP | 9 |
| 2.3 | PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI (ART. 6, OCDPC 1100/2024) | 9 |
| 2.4 | TERMINE PER L'AFFIDAMENTO, PER L'ULTIMAZIONE E PER LA RENDICONTAZIONE DEI LAVORI | 10 |
| 2.5 | PREZZARI REGIONALI | 10 |
| 2.6 | SPESE GENERALI E TECNICHE | 10 |
| 2.7 | UTILIZZO DELLE ECONOMIE ED ECONOMIE MATURE | 12 |
| 2.8 | ASSICURAZIONI E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO | 12 |
| 2.9 | COFINANZIAMENTI | 12 |
| 2.10 | MONITORAGGIO SU TEMPO REALE | 12 |
| 2.11 | CARTELLONISTICA DI CANTIERE | 13 |
| 3 | INTERVENTI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE | 14 |
| 3.1 | ELENCO LAVORI | 14 |
| 3.1.1 | MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI | 14 |
| 4 | CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE | 16 |
| 4.1 | MODALITA' DI EROGAZIONE | 23 |
| 5 | SUPPORTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI FINALIZZATE A GARANTIRE LA PIENA OPERATIVITÀ DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA GESTIONE EMERGENZIALE | 29 |
| 5.1 | MODALITA' DI LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE | 29 |
| 6 | RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RIFERITI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO | 31 |
| 6.1 | RENDICONTAZIONE E MODALITA' PER LA LIQUIDAZIONE | 31 |
| 7 | IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. RIMBORSI AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 DEL D.LGS. 1/2018 | 33 |
| 7.1 | IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 33 |

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

| | | |
|------------|--|-----------|
| 7.2 | RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI (ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 1/2018) | 34 |
| 7.3 | RIMBORSI DELLE SPESE AUTORIZZATE E SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ai sensi dell'art. 40 D.lgs. 1/2018) | 35 |
| 7.4 | MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 DEL D.LGS. 1/2018 | 37 |
| 7.5 | MODALITA' DI EROGAZIONE | 38 |
| 8 | QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO | 39 |
| 8.1 | QUADRO DELLA SPESA | 39 |
| 9 | INTESTAZIONE CARTELLI DI CANTIERE | 40 |

1

PREMESSA

Fra il 17 e il 19 settembre 2024 il territorio della Regione con particolare riguardo alle province romagnole, è stato interessato da piogge estreme, superiori anche a quelle del maggio 2023, generate dal ciclone mediterraneo Boris che ha avuto una evoluzione complessa. Si è formato l'11/09 sul Golfo di Genova per poi spostarsi nel fine settimana fra il 13 e il 16 settembre verso est creando alluvioni devastanti nel centro-est Europa a seguito di piogge di eccezionale intensità e durata. Successivamente in maniera anomala, è ritornato verso il Mediterraneo indebolendosi. Dal 17 settembre ha cominciato a riguadagnare forza e vapor d'acqua presumibilmente anche a causa delle temperature anomale del mare Mediterraneo che fino al 15 settembre erano di almeno 3-4 gradi superiori alla media del periodo, soprattutto lungo l'adriatico, interessato dalle correnti di scirocco attivate dal ciclone. È quindi plausibile che il carattere estremo delle piogge osservato sia da attribuire in parte alle prolungate anomalie termiche in atto ormai dal 2023 e che ad agosto erano complessivamente pari a 3 deviazioni standard rispetto alla climatologia recente.

Il valore massimo di pioggia cumulata nell'evento è stato registrato a San Cassiano sul Lamone con 355 mm in 72h di cui 285 caduti in sole 24h nella giornata del 18/09. Per confronto la precipitazione massima nell'evento 1-3 maggio 2023 è stata registrata a Le Taverne (Santerno) con 275 mm/72h e quella del 16-17 maggio è stata registrata a Monte Albano (Senio) con 261 mm in 72h. Anche i volumi totali di pioggia cumulati sui bacini risultano nettamente superiori a quelli registrati del maggio 2023, pari 2.432 miliardi di metri cubi contro 1.907 metri cubi registrati fra il 16-17 maggio 2023.

Dalla fase di previsione dell'evento e successivamente per il permanere delle criticità sono state emesse le Allerte nn. 118/2024, 119/2024, 120/2024, 121/2024 e 122/2024, 123/2024, 124/2024 e 125/2024 notificate con sms, e-mail e sui canali social a tutto il sistema regionale di protezione civile.

L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha attivato il Centro Operativo Regionale (d'ora in poi Agenzia) in modalità h24, le proprie sale operative territoriali e il volontariato regionale di protezione civile. Sono stati attivati i CCS e le Sale Operative in tutti gli ambiti provinciali coinvolti dall'evento, al fine di poter operare tempestivamente nonché uniformemente a supporto delle autorità locali. Tutti gli enti e le strutture operative deputati al presidio territoriale si sono prontamente attivati sia con monitoraggi sia con interventi.

Con nota prot. PG1019331 del 18/9/2024 è stato richiesto dalla Regione Emilia-Romagna lo stato di mobilitazione dichiarato con il Decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare "Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni metereologiche che interessano il territorio della regione Emilia-Romagna e in particolare le province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, a partire dal 17 settembre 2024".

In considerazione delle piogge si sono generate piene significative dei corsi d'acqua Enza, Secchia, Panaro, Reno, Idice, Sillaro, Santerno, Senio, Quaderna, Montone, Lamone, Marzeno e Marecchia. Senio, Idice, Sillaro, Lamone, Montone e Marzeno hanno fatto registrare in più sezioni valori dei livelli al colmo superiori alla soglia 3. Per gli elevati livelli e la loro persistenza all'interno degli alvei

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

fluviali, sono esondati il torrente Sillaro, il torrente Quaderna e il torrente Idice in provincia di Bologna; il Lamone, il Senio e il Marzeno nel ravennate; nel forlivese il Montone e il Lamone.

Nello specifico si sono verificati l'esondazione di corsi d'acqua e lo smottamento di versanti con conseguente interruzione di servizi pubblici quali: la viabilità comunale, provinciale e autostradale, il traffico ferroviario, la chiusura di scuole e l'evacuazione di persone dalle proprie abitazioni sia dalle zone allagate sia dalle case direttamente o indirettamente interessate da dissesti nelle Province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna.

I Vigili del Fuoco hanno operato interventi di soccorso tecnico e attività di svuotamento da acqua e fango. Diversi interventi sono stati effettuati dai gestori dei servizi pubblici essenziali con particolare riguardo ad allagamenti localizzati urbani. Si sono verificati disalimentazioni elettriche, per lo più a causa degli allagamenti con conseguente sospensione del servizio.

Hanno operato sui territori cinque colonne mobili regionali, le organizzazioni del volontariato nazionale e i volontari emiliano-romagnolo.

Vista l'entità e la gravità delle criticità la Presidente f.f. della Regione Emilia-Romagna, in data 20/09/2024, con propria nota prot. n. PG.1034789 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 1/2018, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 12 mesi dalla data della delibera medesima (con scadenza al 21/09/2025) per il territorio delle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini interessato dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024, con lo stanziamento di € 20.000.000,00 per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in parola.

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile il 21 settembre 2024 ha emanato l'Ordinanza (OCDPC) n. 1100 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, che ha nominato la Vicepresidente facente funzioni di Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato per l'emergenza con il compito di predisporre, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza medesima, il Piano dei primi interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Con nota del Commissario delegato prot. EMIRO 1044743 del 22/09/2024 è stata richiesta, ai sensi dell'art. 9 comma 2 dell'OCDPC 1100 del 21/09/2024, al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'apertura della contabilità speciale. Con nota del MEF prot. n 209160 del 25/09/2024 è stata comunicata l'apertura della CS n. 6465, presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato di Bologna, intestata a "COMDEL OCDPC 1100-24 ZN EMRO".

Per ogni intervento contenuto nelle tabelle del presente stralcio di Piano sono state predisposte schede descrittive, compilate e sottoscritte dal soggetto attuatore, contenenti: il Comune, la località, le coordinate geografiche, il CUP, il soggetto attuatore, il titolo, la descrizione tecnica delle

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

opere, la durata, la relativa stima di costo, l'indicazione del nesso di causalità con gli eventi oggetto di dichiarazione di stato di emergenza.

2 DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

2.1 DISPOSIZIONI GENERALI

I soggetti attuatori provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nel capitolo 3 del Piano nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore e dalle presenti disposizioni.

L'articolo 1 dell'OCDPC n. 1100/2024 "Piano degli interventi" al comma 9 stabilisce che "Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti".

L'articolo 3 della citata Ordinanza "Deroghe" prevede, per la realizzazione degli interventi, la possibilità per il Commissario delegato ed i soggetti attuatori di provvedere in deroga, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni normative statali ivi espressamente richiamate e alle leggi ed altre disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dall'Ordinanza medesima nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

In riferimento alla possibilità di derogare alle disposizioni in materia di Contratti pubblici, si richiama l'attenzione su quanto riportato ai commi nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 3 dell'OCDPC 1100/2024, tenuto conto di quanto già previsto in regime di stato di emergenza dall'art. 140, commi 11 e 12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Resta fermo, inoltre, quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del Decreto Legislativo n. 36/2023; nello specifico, il comma 5 dell'articolo 226 del D. Lgs. 36/2023 prevede che "Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al Codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del Codice, o, in mancanza, ai principi desumibili dal Codice stesso". Analogamente, per gli affidamenti tuttora sottoposti alla disciplina del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 226 comma 2, ogni richiamo alle disposizioni del D. Lgs. 36/2023, ivi compresi quelli presenti all'interno del presente Piano, si intende riferito alle corrispondenti norme del D. Lgs. 50/2016.

I soggetti attuatori degli interventi pianificati, pertanto, in vigore dello stato di emergenza, la cui scadenza è fissata al 21/09/2025, possono avvalersi, sulla base di apposita motivazione e comunque al fine di imprimere la massima celerità all'esecuzione degli interventi, delle deroghe sopra richiamate, ivi comprese le disposizioni dell'art. 140, commi 11 e 12 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36/2023.

Le risorse finanziarie sono gestite attraverso la contabilità speciale n. 6465 intestata a "COMDEL OCDPC 1100-24 ZN EMRO" ed aperta presso la Banca d'Italia, Tesoreria dello Stato di Bologna.

2.2 DISPOSIZIONI SUL CUP

Si richiama l'attenzione dei soggetti attuatori sull'importanza della fase di richiesta/generazione del CUP per gli interventi programmati all'interno del presente Piano, in considerazione della sua funzione di identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico a partire dalla fase di programmazione e fino alla fase di completamento dell'ultimo dei pagamenti previsti, ai sensi della normativa vigente.

È fondamentale che il soggetto attuatore abbia immesso correttamente e con la massima attenzione all'interno del sistema CUP tutte le informazioni e i riferimenti richiesti coerentemente con la scheda intervento elaborata e provveda, in maniera altrettanto precisa e corretta, ad indicare il CUP riportato nel presente Piano su tutti i documenti tecnici amministrativi e contabili relativi all'intervento.

In tale contesto si fa presente che, rispetto ai CUP acquisiti e comunicati al Commissario Delegato attraverso le schede intervento e riportati nel presente Piano, non è possibile procedere alla cancellazione e/o revoca e/o modifica degli stessi, salvo casi particolari e residuali da concordare preventivamente con l'Agenzia.

2.3 PROCEDURE DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI (ART. 6, OCDPC 1100/2024)

Secondo le disposizioni di cui all'art. 6 dell'ordinanza 1100/2024:

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissentente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro 7 giorni.

2.4 TERMINE PER L'AFFIDAMENTO, PER L'ULTIMAZIONE E PER LA RENDICONTAZIONE DEI LAVORI

Tenuto conto delle finalità di urgenza rappresentate OCDPC n. 1100/2024, a partire dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del presente Piano nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, i termini ordinatori sono di **90 giorni per l'affidamento dei lavori e di 18 mesi per l'ultimazione e rendicontazione degli interventi**.

Qualora entro i **18 mesi** dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del presente Piano **non fosse pervenuta la rendicontazione** verrà valutata la possibilità della **decadenza del contributo**.

2.5 PREZZARI REGIONALI

I soggetti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, devono fare riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire, agli elenchi regionali dei prezzi consultabili nel sito internet della Regione Emilia-Romagna:

<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/Elenco-regionale-prezzi>

oppure, ove necessario, ad altri prezzi ufficiali di riferimento, o attraverso analisi di prezzi sulla base di appositi benchmark.

Per le voci non presenti nei prezzi ufficiali di riferimento, si provvede all'analisi prezzi ai sensi del D. Lgs. 36/2023.

2.6 SPESE GENERALI E TECNICHE

Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito dei soggetti attuatori quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di spesa il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi, non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% dell'importo netto degli interventi a base di gara e/o sull'importo netto concordato con l'impresa esecutrice in caso di affidamento diretto e/o degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali indennità di espropriazione, così come riportati nel progetto approvato. Analoga procedura di quantificazione ed approvazione dovrà essere seguita dai soggetti attuatori a conclusione dell'eventuale procedimento d'esproprio.

Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:

- le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
- le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi, relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- le spese per rilievi topografici e per restituzione di elaborati grafici, cartacei ed informatici;
- le spese per attività di consulenza e di supporto;

- le spese per commissioni giudicatrici, le spese di gara, le spese per pubblicità, i contributi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, gli oneri relativi all'obbligo di bollatura dei registri di contabilità;
- incentivi per funzioni tecniche, disciplinati, dall'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, sulla base dei criteri di riparto definiti da ciascuna Amministrazione, secondo i propri ordinamenti;
- spese per eventuali pratiche sismiche.

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate oggettivamente sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico dei soggetti attuatori.

Gli oneri indicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dai soggetti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.

Con le risorse assegnate sono finanziati gli incentivi per funzioni tecniche - comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione nonché dell'IRAP, svolte dai dipendenti pubblici e disciplinate, dall'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

A tal fine i soggetti attuatori provvedono a quantificare nel quadro economico dell'intervento una somma non superiore all'80% del 2% modulato sull'importo netto dei lavori, servizi e forniture posti a base delle procedure di affidamento – ai sensi del D. Lgs. 36/2023. Tali somme sono ripartite, sulla base delle modalità e dei criteri definiti dalle Amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche indicate dai commi 2 e 3 dell'articolo 45 e dall'Allegato I.10 del D. Lgs. 36/2023 fino all'entrata in vigore del corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge n. 400/1988.

Il restante 20% del predetto 2% **non è finanziabile con le risorse assegnate con il presente Piano.**

La copertura finanziaria dei compensi incentivanti, nei limiti predetti e tenuto conto dei criteri previsti dalla normativa in parola, è assicurata quando il soggetto attuatore ricorra a centrale di committenza qualificata o ad attività di committenza ausiliaria, ai sensi dell'art. 62 del Dlgs. n. 36/2023.

Qualora le funzioni tecniche siano eseguite da organismi di altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 62 del Dlgs. n. 36/2023, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite dell'80% del 2% predetto, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate, prima dell'affidamento dell'incarico, tra le Amministrazioni Pubbliche affidatarie e i soggetti attuatori. La percentuale dell'80% del 2% e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui sopra.

Resta fermo che, qualora il regolamento del soggetto attuatore preveda una percentuale inferiore al 2%, la somma finanziabile per i compensi incentivanti non potrà superare l'80% del tetto inferiore fissato dal medesimo regolamento.

Si precisa che ai fini dell'ammissibilità delle spese ogni soggetto attuatore dovrà attenersi a quanto indicato nelle specifiche disposizioni riportate nei successivi paragrafi di competenza.

2.7 UTILIZZO DELLE ECONOMIE ED ECONOMIE MATURE

Fermo restando che la somma da liquidare al soggetto attuatore non può superare l'importo del finanziamento assegnato in sede di Piano approvato, eventuali economie, derivanti sia da ribassi d'asta sia da risparmi di altre voci di spesa previste nel quadro economico, possono essere utilizzate dai soggetti attuatori (fermo restando i termini per la rendicontazione degli interventi previsti all'interno del Piano approvato), per le seguenti finalità, con riferimento al periodo di efficacia dei rispettivi provvedimenti:

- per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del D. Lgs. 36/2023, secondo le procedure e modalità ivi disciplinate; ovvero per gli eventuali adeguamenti prezzi previsti dall'art. 26 comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 convertito in legge n. 91/2022;
- per le modifiche e varianti contemplate dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, appositamente approvate con provvedimento amministrativo, in assenza del quale non saranno riconosciute le spese eccedenti l'importo affidato.

Comunque, oltre il termine di ultimazione dei lavori non sarà più possibile considerare ulteriori varianti.

Fermo restando quanto precedentemente indicato, le eventuali economie mature sui singoli interventi finanziati con il Piano approvato rimangono sulla contabilità speciale nella disponibilità del Commissario delegato.

2.8 ASSICURAZIONI E ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO

È onere del soggetto attuatore dichiarare, in sede di rendicontazione, che le spese documentate non sono coperte da altre fonti di finanziamento pubblico e/o privato (esclusi cofinanziamenti con risorse proprie del soggetto attuatore sui quali si veda paragrafo 2.9 *Cofinanziamenti*, e/o da polizza assicurativa).

Nel caso in cui l'oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa è necessario procedere alla denuncia di sinistro sulla base di quanto previsto dalle clausole contrattuali.

Nel caso in cui l'intervento sia coperto da polizza assicurativa e/o da altre fonti di finanziamento pubblico o privato, la somma spettante, nei limiti del finanziamento autorizzato, è liquidata al netto dell'indennizzo assicurativo e/o dell'eventuale finanziamento.

2.9 COFINANZIAMENTI

Le eventuali somme previste a titolo di cofinanziamento (ovvero con risorse proprie del soggetto attuatore) saranno utilizzate solo a seguito del completo impiego delle somme assegnate dal presente Piano.

2.10 MONITORAGGIO SU TEMPO REALE

Ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi i soggetti attuatori devono provvedere alla compilazione on-line della scheda di monitoraggio attraverso l'applicazione web "Tempo reale", accessibile al seguente indirizzo Internet:

<http://protezionecivile.region.emilia-romagna.it/servizi/tempo-reale>

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

La scheda di monitoraggio deve essere aggiornata alle seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 31 ottobre fino al completamento dell'intervento.

Per gli interventi di competenza dell'Agenzia la scheda di monitoraggio è compilata dagli Uffici territoriali competenti.

2.11 CARTELLONISTICA DI CANTIERE

Tutti gli interventi finanziati nel presente Piano dovranno utilizzare, per i cartelli di cantiere, l'intestazione riportata al capitolo 9.

3 INTERVENTI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

3.1 ELENCO LAVORI

| Codice intervento | CUP | Prov | Comune | Località | Soggetto attuatore | Titolo intervento | Importo IVA inclusa € | Art 25 comma 2 lettera a) o b) d.lgs. 1/2018 |
|-------------------|-----------------|------|-------------------------------|------------|--------------------|---|-----------------------|--|
| 19152 | F58H24001230001 | BO | Budrio | La Motta | ARSTe PC-UT BO | Interventi di somma urgenza per il ripristino dell'integrità dei rilevati arginali del Torrente Idice a valle della loc. La Motta, in comune di Budrio | 6.000.000,00 | b |
| 19153 | F88H24002370001 | RA | Bagnacavallo, Ravenna e Russi | Traversara | ARSTe PC-UT RA | Interventi di somma urgenza per il ripristino rilevati arginali in sinistra e destra idraulica del fiume Lamone nei comuni di Ravenna, Russi e Bagnacavallo (RA) in località Traversara | 5.000.000,00 | b |
| 19154 | F18H24001330001 | RA | Cotignola | Chiusaccia | ARSTe PC-UT RA | Interventi di somma urgenza per il ripristino rilevati arginali in sinistra idraulica del fiume Senio in comune di Cotignola (RA) | 3.500.000,00 | b |
| totale | | | | | | | | 14.500.000,00 |

3.1.1 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le obbligazioni giuridiche (contratti e altri atti), adottate con provvedimenti degli Uffici Territoriali Sicurezza territoriale e protezione civile dell'Agenzia devono essere poste in capo al Commissario delegato, in quanto Soggetto giuridico avente un proprio Codice fiscale ed intestatario della Contabilità speciale.

Il responsabile dell'Ufficio Territoriale, all'uopo già incaricato con atto del Direttore dell'Agenzia, svolge le funzioni di RUP, salvo nomina di soggetto diverso da parte del medesimo Direttore, se individuato dal responsabile dell'Ufficio Territoriale interessato.

I competenti UT dell'Agenzia provvedono alla realizzazione degli interventi e a redigere i relativi atti di liquidazione operando sulla contabilità speciale.

Gli Uffici predetti trasmettono gli atti di liquidazione al *Settore Servizi amministrativi, programmazione e bilancio* dell'Agenzia ai fini della emissione degli ordinativi di pagamento.

Per i pagamenti diretti la fatturazione è soggetta al regime dello split payment e dovrà riportare l'intestazione, il codice fiscale ed il codice UFE relativi alla contabilità speciale n. 6465.

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

Gli atti di liquidazione, corredati dalla documentazione necessaria ai fini del pagamento, devono pervenire, **entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza della fattura**, al *Settore Servizi amministrativi, programmazione e bilancio* dell'Agenzia tramite PEC al seguente indirizzo:

STPC.Bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it

4

CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

A valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1100 del 21/09/2024 viene stimata ed accantonata una somma pari ad **€ 3.000.000,00** a copertura:

- a) dei contributi in favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione temporanea;
- b) degli oneri sostenuti dai Comuni interessati che hanno provveduto a reperire alloggi per la sistemazione temporanea per conto dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni.

Con la direttiva riportata nel paragrafo seguente sono disciplinati i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonomia sistemazione, nonché le modalità per la rendicontazione degli stessi e degli oneri di cui sopra sostenuti dai Comuni nel rispetto dei limiti di importo previsti dall'articolo 2 dell'OCDPC n. 1100/2024.

Gli Organismi Istruttori (O.I.) sono le Amministrazioni Comunali interessate o loro Unioni formalmente costituite per la gestione associata delle funzioni.

DIRETTIVA

Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente direttiva, in applicazione dell'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1100 del 21/09/2024, detta disposizioni di dettaglio in ordine alla concessione del contributo per l'autonomia sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata con provvedimento della competente autorità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, di seguito denominati eventi calamitosi, verificatisi a partire dal 17 settembre 2024.

Art. 2

Data e luogo di presentazione della domanda di contributo

1. Per la concessione del contributo per l'autonomia sistemazione, gli interessati che, alla data degli eventi calamitosi, risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente nell'abitazione sgomberata con ordinanza sindacale devono presentare, entro il **termine perentorio del 31 ottobre 2024**, apposita domanda utilizzando il modulo allegato alla presente direttiva.

2. La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione sgomberata anche nei casi di cui all'articolo 8.
3. La domanda di contributo può essere:
 - consegnata a mano e sottoscritta dal richiedente il contributo davanti ad un pubblico ufficiale dell'Amministrazione Comunale autorizzato a riceverla che ne rilascia ricevuta di consegna con numero di protocollo e data da cui evincere il rispetto o meno del suddetto termine;
 - spedita con raccomandata a/r: in tal caso fa fede, ai fini del rispetto del suddetto termine, la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante;
 - inviata tramite PEC o PEO all'indirizzo PEC dell'Amministrazione Comunale; la domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione.
4. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta o PEO, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
5. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo Istruttore (O.I.) al soggetto interessato, all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, l'O.I. ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando a tal fine un congruo termine non superiore comunque a **15 giorni**, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte dell'O.I. al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.
6. L'O.I. provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente direttiva presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende verificata con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 3

Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa

1. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.
2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione sgomberata in cui risulta stabilita alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica, l'O.I. richiede la documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione,

comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi) con raccomandata a.r. fissando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a **15 giorni**, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte dell’O.I. al soggetto interessato all’indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

3. Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica e dimora abituale alla data degli eventi calamitosi nell’abitazione sgomberata come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dall’O.I..

Art. 4

Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata

1. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa.
2. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell’ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e confermata con apposita attestazione dall’amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità, e, comunque, non oltre la scadenza dello stato di emergenza.
3. L’ordinanza di sgombero non è richiesta per il nucleo familiare che, alla data del 30 novembre 2024, termine di scadenza dell’istruttoria delle domande, sia già rientrato nell’abitazione. Decorso detto termine è sempre obbligatoria l’adozione formale dell’ordinanza di sgombero.
4. L’ordinanza di sgombero può essere dipesa da inagibilità dell’abitazione per ragioni strutturali a seguito di dissesto idrogeologico (anche per frana in aderenza al fabbricato, frana incombente che minaccia il fabbricato, interruzione della viabilità) e/o, in caso di alluvione, per carenza dei requisiti igienico-sanitari conseguente alle infiltrazioni d’acqua.
5. Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, dalla data di fine dei lavori di ripristino delle condizioni di agibilità si intende automaticamente revocata l’ordinanza di sgombero.
6. Nei casi in cui la normativa in materia di edilizia non preveda né la comunicazione di inizio lavori né quella di ultimazione dei lavori al Comune è compito di quest’ultimo accertare se l’agibilità è stata ripristinata e procedere alla revoca dell’ordinanza di sgombero. Il contributo spetta fino alla data di accertamento del ripristino dell’agibilità se antecedente all’ordinanza di revoca.

Art. 5

Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni degli Organismi Istruttori

1. Entro il **30 novembre 2024**, gli Organismi Istruttori, previa verifica del rispetto del termine perentorio del **31 ottobre 2024** per la presentazione delle domande di contributo, procedono

alla relativa istruttoria e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande.

2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun O.I. in relazione al numero delle domande di contributo presentate entro il termine prescritto e, comunque, nella misura non inferiore al 5% delle stesse.
3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda gli O.I. procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione – se l'amministrazione comunale precedente non coincide con quella certificante - ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, gli O.I. provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo ivi indicato.

Art. 6

Importo mensile del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di **€ 400,00** mensili per il nucleo con un componente, **€ 500** per il nucleo con due componenti, **€ 700** per il nucleo con tre componenti, **€ 800** per il nucleo con quattro componenti, **€ 900** per i nuclei con cinque o più componenti.
2. Il contributo è aumentato **€ 200,00** per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi:
 - a. di età superiore a 65 anni;
 - b. portatore di handicap;
 - c. disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
3. La quota aggiuntiva di cui al precedente comma 2 rimane di importo pari ad € 200,00 mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi previsti ed è riconosciuta anche oltre i limiti massimi mensili di cui al comma 1 previsti per ciascuna tipologia di nucleo familiare.
4. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.
5. La data di rientro nell'abitazione non è computata nel calcolo del contributo.

Art. 7

Casi di aumento e riduzione del contributo

1. Il contributo mensile, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, è aumentato:
 - a) dalla data di nascita di un nuovo componente, fermo restando il limite massimo previsto al comma 1 dell'art. 6 per i nuclei composti da 5 o più componenti;

- b) dalla data in cui un componente del nucleo trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura sociosanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione si ricongiunga prima del ripristino delle condizioni di agibilità con il nucleo familiare in autonoma sistemazione.

2. Il contributo è ridotto:

- a) dal giorno successivo al decesso di un componente; in caso di nucleo monofamiliare il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi;
- b) dalla data in cui uno o più componenti siano sistemati in strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione;
- c) dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell'abitazione, salvo il ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino delle condizioni di agibilità.

3. Le variazioni comportanti l'aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate all'O.I. **entro 5 giorni** dalla data in cui si verificano.

Art. 8

Sistemazione dei nuclei familiari in alloggi con oneri a carico della pubblica amministrazione

- 1. In caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dagli Organismi Istruttori che si accollano i relativi oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede nella misura dell'importo del contributo mensile per l'autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6 o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri mensili effettivamente sostenuti per ciascun nucleo familiare.
- 2. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri di cui al comma 1, gli O.I. trasmettono al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (di seguito Agenzia regionale) la relativa rendicontazione con la modalità prevista al comma 3 dell'articolo 12.

Art. 9

Soluzione alloggiativa mista

- 1. Nel caso di soluzione alloggiativa mista, ovvero di sistemazione abitativa autonoma e sistemazione in alloggi o strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione, il contributo, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui alla presente direttiva, spetta solo per il periodo di autonoma sistemazione.

Art. 10

Casi di esclusione e sospensione del contributo

1. Il contributo non spetta:

- a. al nucleo familiare che non presenti domanda di contributo per l'autonoma sistemazione entro il termine perentorio stabilito all'art. 2, c. 1;

- b. al nucleo familiare che rientri nell'abitazione sgomberata prima che vengano eseguiti i lavori di ripristino delle condizioni di agibilità;
- c. al nucleo familiare assegnatario di un alloggio o sistemato in una struttura ricettiva con oneri a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9;
- d. al nucleo familiare, o al singolo componente, che non farà rientro nell'abitazione sgomberata avendo provveduto ad altra sistemazione abitativa avente carattere di stabilità;
- e. al nucleo familiare trasferito da un alloggio ACER inagibile ad un altro alloggio ACER;
- f. alla persona trasferita da una struttura di riposo inagibile o da una struttura sociosanitaria inagibile ad un'altra struttura di riposo o sociosanitaria;
- g. al componente del nucleo familiare trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura sociosanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b);
- h. al lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare – che, alla data degli eventi calamitosi, abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest'ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico, etc.) comprendente, oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;
- i. al componente del nucleo familiare che abbia costituito un proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, lettera c);
- j. al nucleo familiare che abbia o che acquisisse anche successivamente alla presentazione della domanda di contributo la disponibilità di altra abitazione libera ed agibile nel territorio del comune di residenza o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà, di nuda proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso); **per abitazione agibile** si intende quella con impianti a norma, allacciamenti ed arredi e **per abitazione libera** si intende quella materialmente disponibile ovvero libera da persone o comunque non gravata da oneri; negli oneri sono ricompresi gli obblighi derivanti da un preliminare di vendita o da un mandato per la vendita o la locazione solo se questi siano in essere alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Se l'abitazione non è agibile nel senso sopra indicato, il contributo cessa comunque dopo 60 giorni dalla relativa disponibilità materiale. In presenza di diritto reale pro quota, l'eventuale dissenso all'utilizzo dell'abitazione, materialmente disponibile ed agibile, espresso da un contitolare del diritto reale di godimento non facente parte dello stesso nucleo familiare sgomberato, deve essere attestato per iscritto; l'attestazione di dissenso deve essere allegata alla domanda di contributo ovvero, se l'acquisizione del diritto reale pro quota si ha successivamente alla presentazione della domanda di contributo, deve essere presentata all'O.I. entro 30 giorni dalla disponibilità materiale dell'abitazione agibile, decorsi inutilmente i quali il contributo cessa. La stessa procedura deve essere applicata anche in caso di nuda proprietà pro quota.
- k. al nucleo familiare che venga l'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino delle condizioni di agibilità.

2. Non sono cumulabili i contributi per l'autonoma sistemazione connessi agli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva e quelli connessi a precedenti eventi calamitosi.

Art. 11

Comunicazione variazioni

1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, entro 5 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.

Art. 12

Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi autonoma sistemazione e di rimborso degli oneri sostenuti direttamente dagli Organismi Istruttori

1. Gli Organismi Istruttori trasmettono all'Agenzia regionale:

- **entro il 15 dicembre 2024**, per il **periodo settembre – 30 novembre 2024**;
- **entro il 15 maggio 2025**, per il **periodo 1° dicembre 2024 – 30 aprile 2025**;
- **entro il 5 ottobre 2025**, per il **periodo 1° maggio – 21 settembre 2025**;

un **elenco riepilogativo** delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione accolte, utilizzando un apposito modulo che sarà reso disponibile dall'Agenzia medesima, **unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie** a relativa copertura all'Area Consulenza giuridica, Contenzioso, Controlli interni dell'Agenzia tramite PEC stpc.consulenzagiuridicacontrolli@postacert.regione.emilia-romagna.it.

2. Gli O.I., ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, provvedono con la massima tempestività alla liquidazione dei contributi agli interessati.
3. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli O.I. per il reperimento di alloggi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, gli O.I. interessati provvedono a quantificarne l'ammontare in apposito atto amministrativo in cui devono essere specificati: l'importo dei canoni di locazione ed eventuali oneri accessori; gli estremi degli atti amministrativi di liquidazione e dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai proprietari degli immobili locati; il numero dei nuclei familiari, il numero, le generalità e la data di nascita dei relativi componenti e se tra questi siano presenti soggetti che alla data degli eventi calamitosi erano di età superiore ai 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. Copia conforme all'originale di tale atto dovrà essere trasmessa dall'O.I. all'Agenzia regionale nel rispetto dei termini di cui al comma 1, unitamente a nota formale di richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a relativa copertura.

Art. 13

Entrata in vigore della direttiva

1. La presente direttiva entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

4.1 MODALITA' DI EROGAZIONE

L'atto di trasferimento agli Organismi Istruttori delle risorse finanziarie a copertura del contributo per l'autonoma sistemazione è adottato dall'Area Consulenza giuridica, Contenzioso, Controlli interni dell'Agenzia che lo trasmette, unitamente alla documentazione necessaria ai fini del pagamento, al Settore Servizi amministrativi, Programmazione e Bilancio dell'Agenzia tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo:

STPC.Bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il Settore Servizi amministrativi, Programmazione e Bilancio dell'Agenzia provvederà all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento in favore degli Organismi Istruttori.

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio



Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

AL SINDACO DEL COMUNE DI _____

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini a partire dal 17 settembre 2024 – di cui alla OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

IL SOTTOSCRITTO _____

(COGNOME E NOME)

CHIEDE IL CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE ED A TAL FINE

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle conseguenze penali previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA QUANTO SEGUE

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

DATI PERSONALI DEL DICHIARANTE

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| COMUNE DI NASCITA | DATA DI NASCITA |
| _____ / _____ / _____ | _____ / _____ / _____ |
| NAZIONALITÀ | |
| COMUNE DI RESIDENZA | PROVINCIA |
| VIA/PIAZZA | N. |
| CODICE FISCALE | |
| TELEFONO | |
| E-MAIL | @ |

INDIRIZZO E DATI CATASTALI DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:

Via _____

Foglio _____ Mappale _____; _____ Subalterno _____; _____; _____; _____

ORDINANZA DI SGOMBERO n. _____ del ____ / ____ / ____

DATA DI EVACUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ____ / ____ / ____

TITOLO IN BASE AL QUALE SI OCCUPAVA L'ABITAZIONE SGOMBERATA:

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

1) proprietà

2) locazione Specificare se alloggio Acer SI NO

3) altro _____ (specificare: es. usufrutto, uso, comodato d'uso gratuito)

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DELL'EVENTO CALAMITOSO, RISULTANTE DAL CERTIFICATO STORICO DELLO STATO DI FAMIGLIA (Tabella 1)

(Tabella 1)

| Nr. Progr. | Cognome | Nome | Data di nascita | CODICE FISCALE | Età superiore a 65 anni, Portatore di handicap o Disabile con invalidità non inferiore al 67% |
|------------|---------|------|-----------------|----------------|---|
| | | | | | SI/NO |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

ALLA DATA DELL'EVENTO CALAMITOSO NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA IN CUI ERA STABILITA LA RESIDENZA ANAGRAFICA, DIMORAVA ABITUALMENTE

tutto il nucleo

parte del nucleo _____ (indicare il numero progressivo corrispondente al/i componente/i della Tabella 1)

SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ALTERNATIVA DEL NUCLEO FAMILIARE:

(N.B.: in caso di diverse sistemazioni alloggiative dei componenti il nucleo familiare, indicare a fianco della casella di riferimento da barrare il numero progressivo corrispondente al/ai componente/i della Tabella 1)

1. nell'abitazione sgomberata (Nr. Progr. _____)
2. altra abitazione in locazione (Nr. Progr. _____)
3. altra abitazione in comodato d'uso (Nr. Progr. _____)
4. presso amici e parenti (Nr. Progr. _____)
5. roulotte, camper e soluzioni similari (Nr. Progr. _____)
6. strutture ricettive con oneri a carico della P.A. (Nr. Progr. _____)

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

7. alloggio in affitto con oneri a carico della P.A. (Nr. Progr. _____)

8. alloggio ACER (Nr. Progr. _____)

9. presso il datore di lavoro (Nr. Progr. _____)

(per lavoro a servizio intero)

10. struttura sociosanitaria con oneri, anche parziali,

a carico della P.A. (Nr. Progr. _____)

11. altra abitazione, in proprietà, nuda proprietà, usufrutto,

uso, anche pro quota, nello stesso Comune in cui
è ubicata l'abitazione sgomberata (Nr. Progr. _____)

12. altra abitazione, in proprietà, nuda proprietà, usufrutto,

uso, anche pro quota, in un Comune confinante con
quello in cui è ubicata l'abitazione sgomberata (Nr. Progr. _____)

13. abitazione reperita e con oneri a carico del Comune (Nr. Progr. _____)

14. altro (specificare _____) (Nr. Progr. _____)

INDIRIZZO DELLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ALTERNATIVA:

Via/Piazza _____ n. _____

Comune _____ Prov. _____

(N.B.: in caso di diverse sistemazioni alloggiative dei componenti il nucleo familiare, indicare a fianco di ciascun indirizzo il numero progressivo corrispondente al/ai componente/i della Tabella 1)

Via/Piazza _____ n. _____

Comune _____ Prov. _____

Via/Piazza _____ n. _____

Comune _____ Prov. _____

Il nucleo familiare ha la disponibilità, a titolo di proprietà, nuda proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto, uso) anche pro quota, di altra abitazione libera e agibile nello stesso Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata o in un Comune confinante:

SI dalla data del _____ NO

Il contitolare del diritto reale di godimento dell'abitazione ha espresso il dissenso al relativo utilizzo da parte del sottoscritto e del proprio nucleo familiare

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

SI

NO

(N.B. In caso di dissenso per l'abitazione libera ed agibile già esistente alla data della presente domanda, allegare l'attestazione di dissenso)

LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:

sono stati avviati **SI** in data _____ **NO**

saranno avviati SI entro la data del NO

sono ultimati SI NO data fine lavori

Il rientro nell'abitazione è già avvenuto: SI in data _____ NO

Il rientro nell'abitazione è previsto per la data del _____

Il rientro nell'abitazione è previsto per:

tutto il nucleo

parte del nucleo _____ (indicare il numero progressivo corrispondente al/i componente/i della Tabella 1)

Dati del Direttore dei lavori (se già nominato):

Cognome _____ Nome _____

Indirizzo _____

Tel _____ E-mail _____ @ _____

INDIRIZZO DEL DICHIARANTE A CUI INVIARE COMUNICAZIONI

VIA/PIAZZA N.
COMUNE PROVINCIA

Codice IBAN

113. *Leptodora* (Leptodora) *hirsutissima* (L.) Schlecht. (Fig. 113)

Il sottoscritto si impegna a comunicare al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata le variazioni delle dichiarazioni rese in domanda, entro il termine di 5 giorni dal loro verificarsi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti di accesso previsti dal richiamato articolo.

Data ____ / ____ / _____

Firma del dichiarante

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

(Qualora la presente domanda non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità)

Spazio riservato al dichiarante per eventuali ulteriori precisazioni:

Data ____ / ____ / ____

Firma del dichiarante _____

Spazio riservato al Comune per note:

LEGGERE CON ATTENZIONE:

1. Il richiedente il contributo è tenuto a leggere con attenzione la direttiva del Commissario delegato che disciplina i criteri, le procedure e i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione principale.
2. Si evidenzia che il contributo è concesso esclusivamente per il periodo in cui si è provveduto autonomamente alla sistemazione del nucleo familiare, ovvero senza l'intervento o l'intermediazione della pubblica amministrazione con spese a carico di questa.
3. La presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso decade dal beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000.

5 SUPPORTO PREVISTO DALLE DISPOSIZIONI FINALIZZATE A GARANTIRE LA PIENA OPERATIVITÀ DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA GESTIONE EMERGENZIALE

Ai sensi dell'art. 11 dell'OCDPC 1100/2024, il Commissario delegato, al fine di consentire la piena operatività e capacità di risposta nel contrasto dell'emergenza in rassegna, è autorizzato ad avvalersi, per la durata dello stato di emergenza, di un massimo di quindici unità di personale munito delle necessarie competenze, connesse alla natura delle attività emergenziali, da reperire, per la durata dello stato di emergenza, mediante il ricorso a incarichi individuali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto n. 165 del 2001, nel limite massimo complessivo di euro 600.000,00 e di due incarichi dirigenziali in deroga all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, limitatamente alla durata minima, e ai limiti previsti dal comma 6, del medesimo articolo, di durata non superiore allo stato di emergenza nel limite massimo complessivo di euro 300.000,00.

Il Commissario delegato provvede al reperimento del personale ed al conferimento degli incarichi dirigenziali avvalendosi della Regione Emilia-Romagna che provvederà ad assegnarlo all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ai sensi dell'art. 11 comma 3 dell'OCDPC 1100/2024.

Gli oneri assunti dalla Regione Emilia-Romagna per la stipula dei contratti verranno rimborsati dal Commissario delegato alla Regione stessa a fronte della rendicontazione delle spese con le modalità indicate al successivo paragrafo 6.1. Il limite massimo delle risorse assegnate per la copertura delle spese sopracitate ammonta ad **€ 900.000,00** di cui € 600.000,00 per il personale di comparto e € 300.000,00 per due incarichi dirigenziali.

| Codice intervento | Soggetto attuatore | Titolo intervento | Importo, € |
|-------------------|------------------------|--|------------|
| 19155 | Regione Emilia-Romagna | Reperimento di personale di cui all'art. 11 comma 1 dell'OCDPC 1100/2024 | 600.000,00 |
| 19156 | Regione Emilia-Romagna | Reperimento di personale di cui all'art. 11 comma 2 dell'OCDPC 1100/2024 | 300.000,00 |
| | | | 900.000,00 |

5.1 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE

I Settori competenti della Regione Emilia-Romagna provvederanno ad inviare all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile una richiesta di rimborso di quanto erogato per la gestione del personale assunto a seguito dell'emergenza in oggetto, corredata di un prospetto contenente i dati relativi ai pagamenti e relativi oneri riferiti a ciascuna unità.

La richiesta deve essere inviata tramite PEC all'indirizzo:

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

STPC.bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it

e dovrà contenere:

- la dichiarazione che tale rimborso è riferito al personale assunto per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 11 commi 1 e 2 dell'OCDPC 1100/2024.
- la dichiarazione che la documentazione è conservata agli atti d'ufficio.

All'adozione degli atti amministrativi di liquidazione delle somme spettanti al soggetto attuatore e all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento provvede il Settore Servizi amministrativi, programmazione e bilancio della sopracitata Agenzia.

6 RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI RIFERITI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO

Per far fronte al riconoscimento degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario è stata accantonata la somma di **€ 1.410.000,00** a valere sulle risorse messe a disposizione dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024.

Come stabilito dall'art. 12 dell'OCDPC n. 1100 del 21/09/2024, il rimborso degli oneri per prestazioni di lavoro straordinario è riconosciuto alle Pubbliche Amministrazioni elencate nell'art. 1, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento al solo personale direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza causata dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 17 settembre 2024, secondo i seguenti criteri:

- a) prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti dei rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale entro il limite massimo di 50 ore mensili pro-capite per i primi 12 mesi dal verificarsi dell'evento (ovvero dal 17 settembre 2024 al 16 settembre 2025);
- b) ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego per 12 mesi dalla data dell'evento (ovvero dal 17 settembre 2024 al 16 settembre 2025), in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

I sopracitati oneri sono riconosciuti anche per l'attività svolta dal personale dei Comuni, Province e Unioni di Comuni che è intervenuto a supporto degli Enti locali colpiti dall'evento.

Il Commissario delegato provvederà all'individuazione degli Enti locali che avranno diritto al suddetto rimborso. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 spettano anche ai dipendenti dei Settori/Aree della Regione Emilia-Romagna e ai dipendenti dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile impegnati nelle attività di soccorso, sopralluogo, gestione dell'emergenza e del post-emergenza. Per l'espletamento di questa procedura, il Commissario delegato si avvale, nei limiti delle risorse finanziarie definite nel presente paragrafo, del *Settore Servizi amministrativi, programmazione e bilancio* dell'Agenzia.

6.1 RENDICONTAZIONE E MODALITA' PER LA LIQUIDAZIONE

Le Pubbliche Amministrazioni, individuate dal Commissario delegato, per poter ottenere il rimborso degli oneri di personale, effettivamente sostenuti, descritti nel paragrafo che precede, dovranno presentare la rendicontazione, il cui avvio sarà reso noto con successiva comunicazione, mediante l'utilizzo della piattaforma straordinari, predisposta dall'Agenzia. Il soggetto incaricato della compilazione e della trasmissione della rendicontazione, in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza, deve collegarsi sul sito dell'Agenzia, al link: [Applicativo straordinari - oneri per](#)

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

[prestazioni di lavoro straordinario — Agenzia per la sicurezza territoriale — e la protezione civile \(regione.emilia-romagna.it\)](#), sia per l'eventuale accreditamento tramite apposito form, sia per il successivo accesso alla piattaforma “Gestione rilevazione straordinari”. L'accesso alla piattaforma avverrà attraverso le credenziali SPID.

Le modalità di rendicontazione sulla piattaforma sono contenute nel manuale utente consultabile nella Homepage della piattaforma.

All'adozione degli atti amministrativi di liquidazione delle somme spettanti alle Amministrazioni pubbliche coinvolte e all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento provvederà il *Settore Servizi amministrativi, programmazione e bilancio* dell'Agenzia, sulla base della rendicontazione presentata dalle Amministrazioni stesse.

Per il personale assegnato ai Settori/Uffici Territoriali dell'Agenzia e coinvolto nell'emergenza, il *Settore Servizi amministrativi, programmazione e bilancio* dell'Agenzia provvederà agli adempimenti necessari alla successiva adozione degli atti amministrativi di liquidazione e all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento a favore della Regione Emilia-Romagna, ai fini della successiva erogazione sui cedolini stipendiali agli aventi diritto.

7

IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. RIMBORSI AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 DEL D.LGS. 1/2018

7.1 IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In previsione degli eventi intensi di cui all'allerta 118/2024 emanata in data 16/09/2024 l'Agenzia ha disposto l'Attivazione generale del volontariato di Protezione Civile, di cui al proprio protocollo 0059698 del 16/09/2024 provvedendo in particolare a:

1. attivare tutte le Organizzazioni di Volontariato, garantendo l'applicazione dei benefici di cui agli artt. 39 e 40 Dlgs 1/2018, per poter disporre di squadre operative in maniera speditiva in maniera estesa su tutto il territorio;
2. predisporre un supporto al Centro Operativo Regionale garantendo la presenza di nr. 2 volontari, con turnazione H24 nelle giornate particolarmente critiche, al fine di mantenere un costante contatto con le squadre operative mobilitate nel territorio regionale ed un aggiornamento del quadro generale.

Già dalle prime ore della giornata del 16 settembre sono state attivate sul territorio azioni di monitoraggio, supporto ai comuni, preparazione sacchetti di sabbia e con il progressivo aumento delle precipitazioni e delle situazioni di criticità sono state attivate le squadre di soccorso specializzate in supporto delle strutture tecniche, in pompaggio e successivamente di pulizia da parte della Colonna Mobile Regionale.

Gli eventi che si sono verificati hanno colpito in particolare le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e di Rimini.

L'Agenzia Regionale, tramite il volontariato ha garantito la pronta operatività di squadre di volontari sulla base delle segnalazioni pervenute da parte dei Comuni e delle strutture operative locali tramite:

- gli Uffici Territoriali, che hanno coinvolto i rispettivi Coordinamenti Provinciali con puntuali movimentazioni di squadre di volontari;
- gli uffici della sede centrale, che hanno coinvolto le Organizzazioni Regionali ed i Coordinamenti Provinciali, nel garantire supporto a realtà territoriali che hanno richiesto un rinforzo rispetto alle proprie disponibilità, o nella organizzazione ed approntamento di materiale specifico;

Il volontariato è stato impiegato per far fronte in particolare alle seguenti attività:

- Monitoraggio e sorveglianza argini;
- Interventi di messa in sicurezza dei territori colpiti;
- Interventi operativi a supporto dei Vigili del Fuoco o delle strutture operative competenti;
- Rialzi arginali con sacchettature, protezioni arginali;

- Assistenza alla popolazione colpita tramite approntamento di posti letto in strutture comunali e punti e modulo Nisap;
- Realizzazione e distribuzione pasti con approntamento di cucine mobili o supporto nelle strutture adibite a produzione pasti;
- Presidio delle segreterie presso i centri di coordinamento e dei magazzini delle proprie sedi di riferimento

Fino alla giornata del 24/09/2024 sono stati attivati circa nr. 1500 aderenti alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'elenco Territoriale, per la gestione puntuale delle criticità manifestatesi sul territorio.

Sulla base delle stime effettuate da parte dell'Agenzia, il rimborso degli oneri derivanti dall'impiego del volontariato, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.lgs. n. 1/2018, potrà ammontare a complessivi **€ 190.000,00**.

Dato atto delle disposizioni definite dal Decreto Legislativo 1/2018 artt. 39 e 40 e delle disposizioni attuative contenute nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 9946 del 24/02/2020, le spese ammissibili sono le seguenti:

- Rimborsi ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari aderenti alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 1/2018. Viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impiegato come volontario nel corso dell'emergenza, mediante le procedure indicate al successivo paragrafo 7.2;
- Rimborsi ai volontari lavoratori autonomi o liberi professionisti, aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 1/2018. Viene rimborsato al lavoratore autonomo legittimamente impiegato come volontario nel corso dell'emergenza l'equivalente del mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite massimo giornaliero di € 120,55, mediante le procedure indicate nel paragrafo 7.2;
- Rimborsi alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle spese preventivamente autorizzate e sostenute nel corso delle attività di soccorso, ai sensi dell'art.40 del D.lgs. 1/2018, mediante le procedure indicate nel paragrafo 7.3.

7.2 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PUBBLICI E PRIVATI (ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 1/2018)

Ai fini del rimborso dei datori di lavoro pubblici o privati, per gli emolumenti versati ai propri lavoratori (volontari di protezione civile) per le giornate di assenza dal lavoro a seguito di attivazioni da parte delle autorità preposte, per eventi protezione civile, le richieste devono:

1. essere formulate obbligatoriamente su carta intestata dell'Azienda utilizzando i modelli "A e A1 datori di lavoro", oppure su carta intestata del volontario libero professionista utilizzando il modello "B lavoratori autonomi", entrambi reperibili sul sito istituzionale dell'Agenzia al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

<http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/volontariato/diritti-e-benefici>

2. indicare in oggetto, nel modulo A di richiesta, la dicitura indicata nella nota di attivazione:

EME “2024-09-16 - Maltempo diffuso – Regione Emilia-Romagna- allerta 118/2024”

essere compilate in ogni loro parte e firmate dal legale rappresentante della ditta interessata

3. essere corredata da:

- copia dell'attestato di partecipazione all'emergenza, rilasciato al volontario dall'autorità istituzionale di protezione civile competente presente sul luogo dell'emergenza (Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Comune o COC);
- copia del documento di identità del firmatario della richiesta;
- nel caso di datori di lavoro: busta paga e cedolino presenze del dipendente per il mese interessato;
- nel caso dei lavoratori autonomi: copia della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, fermo restando il limite massimo giornaliero di € 103,30 stabilito dall'art. 39, comma 5, del Dlgs 1/2018.

7.3 RIMBORSI DELLE SPESE AUTORIZZATE E SOSTENUTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ai sensi dell'art. 40 D.lgs. 1/2018)

Ai fini del rimborso delle spese vive sostenute da parte delle Organizzazioni di Volontariato legittimamente impiegate nell'ambito dell'Emergenza, le richieste devono:

1. essere formulate obbligatoriamente su carta intestata dell'Associazione utilizzando il modello “C” reperibile sul sito istituzionale dell'Agenzia al seguente indirizzo:

<http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/volontariato/diritti-e-benefici>

2. indicare in oggetto, nel modulo C di richiesta, la dicitura indicata nella nota di attivazione:

EME “2024-09-16 - Maltempo diffuso – Regione Emilia-Romagna- allerta 118/2024”

debitamente corredata da:

- documentazione di spesa, mediante files allegati contenenti scansioni chiare e leggibili di ciascun giustificativo;
- modulo C1 riportante l'elenco di dettaglio delle spese suddivise per tipologia;
- moduli C2, cioè i fogli di viaggio riportanti le informazioni sui servizi svolti e in quali date, i mezzi utilizzati, i km percorsi, gli equipaggi intervenuti, ecc....;
- copia della nota di ATTIVAZIONE relativa all'evento di riferimento;
- eventuali attestazioni di danno redatte dall'autorità di protezione civile competente.

Sono ammissibili a rimborso le seguenti tipologie di spese:

CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ASSOCIAТИV UTILIZZATI

I costi del carburante effettuati dai mezzi impegnati nell'emergenza, dovranno essere documentati da appositi scontrini o schede carburante regolarmente compilate e vidimate dai gestori delle stazioni di servizio.

Dalla documentazione si devono evincere l'importo speso, la denominazione e l'ubicazione del distributore, che dovranno risultare compatibili con le date, i tragitti e le località dell'attività svolta, inoltre l'importo deve essere coerente ai chilometri realmente effettuati e la data di emissione del carburante deve corrispondere alle date di attivazione riferite all'evento. Sono ammessi eventuali piccoli discostamenti temporali, di uno/due giorni prima o dopo l'evento, che devono però essere adeguatamente giustificati.

L'effettuazione di rifornimenti all'inizio del percorso (consumo reale) esclude la possibilità di richiedere il rimborso per rifornimenti effettuati alla fine del percorso (in sede).

Non sono ammessi rimborsi per:

- carburanti calcolati su base chilometrica;
- spese per parcheggio dei mezzi.

PEDAGGI AUTOSTRADALI:

sono ammessi scontrini, ricevute o copia degli estratti -conto delle relative modalità di pagamento (TELEPASS-VIACARD) nelle quali siano evidenziate le tratte interessate, il giorno o la date, direttamente riconducibili ad attivazioni dall'Agenzia e riferiti ESCLUSIVAMENTE AI MEZZI ASSOCIAТИVI O AL MEZZO PRIVATO PREVANTIVAMENTE AUTORIZZATO.

MEZZI DI TRASPORTO:

Sono ammesse le spese per biglietti ferroviari (max 2° classe) autolinee e viaggi in nave al costo della tariffa più economica.

Le spese per l'utilizzo di un mezzo non di proprietà dell'Organizzazione di volontariato attivata, ma sia da essa impiegato in comodato d'uso, nella richiesta di rimborso devono essere specificati gli estremi dell'atto di comodato.

MEZZO PROPRIO

È ammesso **in via del tutto eccezionale e dietro motivata richiesta**, il rimborso relativo a consumi effettuati mediante l'utilizzo di mezzi propri è consentita esclusivamente in presenza di specifica autorizzazione da parte dell'Agenzia e su compilazione di apposita documentazione comprovante i percorsi e chilometri effettuati.

L'Utilizzo di mezzi privati autorizzati, da luogo solo al rimborso del carburante e dei pedaggi autostradali, le eventuali spese per danneggiamento degli stessi o furti saranno a carico del proprietario del mezzo.

VITTO

Sono ammessi i rimborsi per:

- la consumazione dei PASTI (pranzo/cena) nel limite massimo pari a € 15,00 a pasto o € 30,00 giornalieri su presentazione di fattura o scontrini fiscali leggibili, solo nei casi in cui non sia espressamente attivo un punto di ristoro;
- il costo per l'acquisto di DERRATE ALIMENTARI ed effetti monouso per la ristorazione necessari per il funzionamento delle cucine da campo, a condizione che alle richieste di rimborso sia allegata la relativa documentazione di spesa leggibile, contenente il dettaglio della merce acquistata.

Regione Emilia-Romagna

Delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 1100 del 21 settembre 2024

Piano dei primi Interventi urgenti di protezione civile – primo stralcio

SPESE ALTRO GENERE AMMISSIBILI (SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE)

ACQUISTI

Possono essere ammesse a rimborso spese di acquisto materiali (materiali connessi ai mezzi, alle attrezzature o alle strutture da utilizzare nell’ambito dell’evento e comunque strettamente connessi con le mansioni effettuate), noleggio mezzi o materiali, solo se preventivamente autorizzate dall’Agenzia Regionale; l’autorizzazione può essere espressa tramite messaggio di posta elettronica, successivamente formalizzato con nota scritta.

RIPARAZIONE DANNI

Eventuali danni ad attrezzature o automezzi devono essere obbligatoriamente documentati da certificazione rilasciata o sottoscritta da un’autorità istituzionale competente in loco (Polizia di stato - Carabinieri – Vigili Urbani) da un soggetto competente (ACI o carro attrezzi, per il rimorchio degli automezzi) o dal Responsabile di un centro di coordinamento operativo di protezione civile (Dicomac, CCS, COC) dalla quale si possa evincere la data e il luogo dell’avarìa/incidente, che dovrà risultare compatibile con le date, i tragitti e le località dell’attività svolta.

Nel momento della presentazione della richiesta di rimborso, alla documentazione attestante le spese sostenute per la riparazione del danno o reintegro dell’attrezzatura deve essere allegata la certificazione dell’autorità competente.

NOLEGGI

Sono ammessi rimborsi per noleggio di specifiche attrezzature o mezzi di trasporto collettivo solo se preventivamente autorizzati.

Le richieste di rimborso presentate per spese non preventivamente autorizzate, saranno escluse da rimborso. Sono altresì escluse dal rimborso le manutenzioni ordinarie, che seguono altri canali di finanziamento.

7.4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 DEL D.LGS. 1/2018

I moduli C opportunamente compilato dovrà essere sottoscritto con firma digitale e trasmesso all’Agenzia mediante invio PEC al seguente indirizzo:

STPC.prevenzioneemergenze@postacert.regione.emilia-romagna.it.

A. TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONI DELLE RICHIESTE DI RIMBORSO

Le richieste di rimborso trasmesse da parte dei datori di lavoro dei volontari, dei lavoratori autonomi impiegati nell’ambito dell’evento e da parte delle Organizzazioni di Volontariato per le spese sostenute secondo la normativa vigente, possono essere presentate entro i 2 anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività prestata. Decorso tale termine le istanze saranno respinte.

B. PROCEDURE PER LA GESTIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI AI SENSI DEGLI ARTT. 39 E 40 Dlgs 1/2018.

A seguito dell'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali nelle attività al fine dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili da Piano a valere sulla contabilità speciale appositamente individuata, l'Agenzia curerà direttamente l'istruttoria delle richieste di rimborso regolarmente presentate, secondo le modalità specificate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/2/2020, provvedendo eventualmente alla richiesta di integrazioni documentali in caso di istanze incomplete o non conformi alle prescrizioni.

Gli esiti delle istruttorie e delle liquidazioni svolte saranno inviati al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Gli oneri per le attività attuate dalle organizzazioni di volontariato, come sopra esplicate, gravano sui fondi dell'Ordinanza, nel limite massimo delle risorse stanziate per il Volontariato.

7.5 MODALITA' DI EROGAZIONE

L'atto di liquidazione adottato dal Settore coordinamento tecnico sicurezza territoriale e protezione civile dell'Agenzia deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione necessaria ai fini del pagamento, al *Settore Servizi amministrativi, programmazione e bilancio* dell'Agenzia tramite PEC al seguente indirizzo:

STPC.Bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il *Settore Servizi amministrativi, programmazione e bilancio* dell'Agenzia provvederà all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento.

8

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

| | |
|--|---------------|
| Delibera del Consiglio dei ministri del 21/09/2004 | 20.000.000,00 |
|--|---------------|

8.1 QUADRO DELLA SPESA

| Capitolo | Capitolo/Paragrafo | Importo |
|---|--------------------|---------------|
| Interventi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile | Lavori - par. 3.1 | 14.500.000,00 |
| Contributo Autonoma Sistemazione | capitolo 4 | 3.000.000,00 |
| Supporto previsto dalle disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività delle funzioni di coordinamento della gestione emergenziale | capitolo 5 | 900.000,00 |
| Riconoscimento degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario | capitolo 6 | 1.410.000,00 |
| Impiego del volontariato di protezione civile della regione Emilia-Romagna. rimborso ai sensi degli artt. 39 e 40 del d.lgs. 1/2018 | capitolo 7 | 190.000,00 |

totale piano 1 stralcio 20.000.000,00

9

INTESTAZIONE CARTELLI DI CANTIERE



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ente appaltante:

(inserire soggetto attuatore come approvato nel presente primo stralcio di piano)

Fonte di Finanziamento:
OCDPC n. 1100 del 21/09/2024

TITOLO: (inserire titolo come approvato nel presente primo stralcio di piano)

IMPORTO COMPLESSIVO: (inserire importo finanziato come approvato nel presente primo stralcio di piano)

...